



CISL
PIEMONTE

Statuto
DELLA
UNIONE
SINDACALE
REGIONALE

Aggiornato
al XI Congresso USR 22 – 23 Aprile
al XVII Congresso Confederale 12 – 15 giugno 2013

Sommario

Statuto	1
PARTE I. NORME GENERALI COSTITUTIVE	5
CAPITOLO I – COSTITUZIONE	5
Articolo 1	5
Articolo 2	5
Articolo 3	5
CAPITOLO II – STRUTTURE	5
Articolo 4	5
PARTE II. NORME GENERALI SUGLI ORGANI DIRIGENTI E COLLEGIALI	5
CAPITOLO III – CONSIGLIO GENERALE REGIONALE	5
Articolo 5	5
Articolo 6	6
Capitolo IV – COLLEGIO DEI SINDACI	6
Articolo 7	6
CAPITOLO V – COLLEGIO DEI PROBIVIRI	7
Articolo 8	7
Articolo 9	7
Articolo 10.....	8
Articolo 11.....	8
Articolo 12.....	9
Articolo 13.....	10
Articolo 14.....	10
CAPITOLO VI – ROTAZIONI E LIMITI DI ETÀ.....	10
Articolo 15.....	10
CAPITOLO VII – INCOMPATIBILITÀ	11

Articolo 16.....	11
Articolo 17.....	11
CAPITOLO VIII – ELEGGIBILITÀ E COOPTAZIONI.....	11
Articolo 18.....	11
Articolo 19.....	11
PARTE III. GLI ORGANI DELLA USR CISL PIEMONTE.....	12
CAPITOLO IX – DEFINIZIONE DEGLI ORGANISMI	12
Articolo 20.....	12
CAPITOLO X – IL CONGRESSO REGIONALE.....	12
Articolo 21.....	12
Articolo 22.....	13
Articolo 23.....	13
Articolo 24.....	13
CAPITOLO XI – IL CONSIGLIO GENERALE REGIONALE	13
Articolo 25.....	13
Articolo 26.....	14
CAPITOLO XII – IL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE	14
Articolo 27.....	14
Articolo 28.....	15
CAPITOLO XIII – LA SEGRETERIA REGIONALE	15
Articolo 29.....	15
Articolo 30.....	15
PARTE IV. LE ARTICOLAZIONI REGIONALI	16
CAPITOLO XIV – LE STRUTTURE TERRITORIALI	16
Articolo 31.....	16
CAPITOLO XV – IL COORDINAMENTO	16

Articolo 32.....	16
Articolo 33.....	16
Articolo 34.....	16
CAPITOLO XVI – I SERVIZI.....	17
Articolo 35.....	17
PARTE V. GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PATRIMONIO	17
CAPITOLO XVII – IL COMMISSARIAMENTO <i>AD ACTA</i> DELLE UST	17
Articolo 36.....	17
CAPITOLO XVIII – LA REGGENZA	17
Articolo 37.....	17
CAPITOLO XIX – PATRIMONIO	18
Articolo 38.....	18
Articolo 39.....	18
Articolo 40.....	18
Articolo 41.....	18
Articolo 42.....	18
CAPITOLO XX – PROCEDURE PER LO SCIoglimento DELL’USR CISL PIEMONTE	19
Articolo 43.....	19
CAPITOLO XXI – PROCEDURE PER LE MODIFICHE STATUTARIE	19
Articolo 44.....	19
CAPITOLO XXII – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.....	20
Articolo 45.....	20
Articolo 46.....	20
Articolo 47.....	20

PARTE I. NORME GENERALI COSTITUTIVE

CAPITOLO I – COSTITUZIONE

Articolo 1

È costituita l'Unione Sindacale Regionale del Piemonte (USR CISL Piemonte) con sede in Torino.

L'USR CISL Piemonte è un'articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) ed ispira la propria azione ai principi esposti nell'art. 2 dello Statuto Confederale.

Articolo 2

L'USR CISL Piemonte esplica, per quanto di competenza, le stesse funzioni della Confederazione, di cui all'art. 3 dello Statuto Confederale e costituisce istanza congressuale.

L'USR CISL Piemonte, per il territorio di propria pertinenza, è titolare delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Confederazione, sulle materie di competenza primaria della Regione.

Articolo 3

Fanno parte dell'USR CISL Piemonte le Federazioni Regionali di Categoria i cui organismi nazionali aderiscono alla CISL.

CAPITOLO II – STRUTTURE

Articolo 4

L'USR CISL Piemonte si articola, sul piano territoriale, in Unioni Sindacali Territoriali (UST). Esse esplicano, per quanto di competenza, le stesse funzioni della USR CISL Piemonte, di cui al precedente articolo 2 e costituiscono istanza congressuale.

Le UST si articolano in Zone Sindacali Territoriali e possono disporre di sedi periferiche quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità. Le Zone Sindacali Territoriali non costituiscono istanza congressuale.

PARTE II. NORME GENERALI SUGLI ORGANI DIRIGENTI E COLLEGIALI

CAPITOLO III – CONSIGLIO GENERALE REGIONALE

Articolo 5

Il Consiglio Generale Regionale è formato da componenti eletti dal Congresso Regionale, da componenti di diritto e da componenti designati.

Il regolamento di attuazione del presente Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale Regionale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall'articolo 19 e dal comma quinto dell'articolo 25 dello Statuto e quelli derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista nel regolamento di attuazione per la Categoria dei pensionati nel Consiglio Generale Regionale, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Articolo 6

Il Consiglio Generale Regionale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria Regionale, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale aggiunto e al numero dei componenti la Segreteria.

Capitolo IV – COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 7

Il Collegio dei Sindaci dell'USR CISL Piemonte provvede al controllo amministrativo e adempie alle proprie funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e relativo Regolamento. L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Essi partecipano alle sedute del Consiglio Generale Regionale con voto consultivo; a mezzo del loro presidente riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo, sia al Consiglio Generale Regionale; rispondono della loro azione dinanzi al Congresso Regionale.

I collegi dei sindaci sono composti da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso Regionale e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale Regionale provvede all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale Regionale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il presidente del Collegio dei sindaci il Consiglio Generale Regionale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti all'Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte di organi deliberanti delle strutture controllate. È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo.

Il Collegio dei Sindaci dell'USR CISL Piemonte provvede al controllo amministrativo anche degli enti e delle associazioni della CISL costituiti nell'ambito di competenza territoriale, salvo una diversa composizione per gli stessi enti e delle associazioni che consegua da disposizioni di legge o amministrative secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione allo Statuto.

CAPITOLO V – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 8

Il Collegio dei Probiviri dell'USR CISL Piemonte è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. L'attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Essi hanno il compito di decidere, previa adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Articolo 9

Il Collegio dei Probiviri dell'USR CISL Piemonte è competente per tutti i casi salvo che per i conflitti interni alle singole categorie dei quali sono competenti i Collegi dei probiviri delle Federazioni Nazionali di Categoria e quelli in cui è competente a decidere in unica e definitiva istanza il Collegio confederale.

Il Collegio Confederale dei Probiviri decide in seconda ed ultima istanza sui ricorsi contro le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dell'USR CISL.

Il Collegio Confederale dei Probiviri è competente a decidere, in unica e definitiva istanza, sulle sanzioni disciplinari che riguardano il Segretario Generale dell'USR CISL Piemonte.

Articolo 10

Il Collegio dei Probiviri dell'USR CISL Piemonte è composto da cinque componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti del Collegio dei Probiviri dell'USR CISL Piemonte i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Qualora non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale Regionale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Il Consiglio Generale Regionale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Il Consiglio Generale Regionale approva apposito regolamento di funzionamento a cui dovrà uniformarsi il Collegio.

Se la vacanza riguarda il presidente del Collegio, il Consiglio Generale Regionale ha l'obbligo di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti all'Organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa. Durante la vacanza del Presidente, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie ed i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.

I probiviri non possono far parte di organi deliberanti. È incompatibile anche la carica di proboviro di un organismo con quella di proboviro di un altro organismo.

Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico, del Collegio, viene istituito, per la copertura dei relativi oneri, un separato ed autonomo capitolo di bilancio.

Articolo 11

Il Collegio dei Probiviri della USR CISL Piemonte emette:

- a. ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;

b. lodi decisorie del merito delle controversie.

I lodi del Collegio debbono essere motivati.

Il Presidente ha l'obbligo di notificarli alle parti e hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

Il Collegio dei Probiviri dell'USR CISL Piemonte, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, può assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dal Collegio stesso.

Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio confederale.

Articolo 12

Il Collegio dei Probiviri dell'USR CISL Piemonte è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare ai soci. Nella decisione dei lodi il Collegio dei probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L'eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali cariche;
- la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri della USR CISL Piemonte può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall'Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

Articolo 13

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, è la Segreteria dell'USR CISL Piemonte per il proprio livello di competenza sentiti il sindacato territoriale e l'Unione Sindacale Territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria Regionale al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12 del presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Articolo 14

Quando le Segreterie di Categoria e/o confederali nell'ambito della specifica competenza territoriale sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri della USR CISL Piemonte.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai probiviri.

CAPITOLO VI – ROTAZIONI E LIMITI DI ETÀ

Articolo 15

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, per i Segretari Generali e Segreterie a tutti i livelli, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni).

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo e di quanto previsto dal Regolamento sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

CAPITOLO VII – INCOMPATIBILITÀ

Articolo 16

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di enti CISL (in quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello le incompatibilità previste dall'art. 1 del Regolamento.

Il Comitato Esecutivo Regionale, sentita la Segreteria confederale, è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Articolo 17

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui all'art. 16 e quanto previsto dal Regolamento, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

CAPITOLO VIII – ELEGGIBILITÀ E COOPTAZIONI

Articolo 18

I soci, con requisiti previsti dal presente Statuto e relativo Regolamento, possono accedere alle cariche direttive della USR CISL Piemonte e delle UST CISL del Piemonte alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni salvo per quei soci aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

Le UST CISL del Piemonte potranno stabilire, nei rispettivi Statuti, limiti temporali di anzianità di associazione inferiore a quanto previsto nel precedente comma per l'accesso dei soci alle cariche direttive delle rispettive strutture periferiche. Nel caso in cui nei suddetti Statuti non sia indicato tale limite temporale, vale quello previsto dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 19

Il Consiglio Generale Regionale, i Consigli Generali Territoriali delle Unioni Sindacali Territoriali, i Comitati direttivi e gli organismi simili comunque denominati delle Federazioni Regionali di Categoria hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi dei Sindacati Territoriali di Categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le decadenze dagli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

A livello territoriale e regionale la FNP designa, in ogni corrispondente Comitato direttivo o Consiglio Generale di Categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

PARTE III. GLI ORGANI DELLA USR CISL PIEMONTE

CAPITOLO IX – DEFINIZIONE DEGLI ORGANISMI

Articolo 20

Sono organi dell'USR CISL Piemonte:

- a. il Congresso Regionale;
- b. il Consiglio Generale Regionale;
- c. il Comitato Esecutivo Regionale;
- d. la Segreteria Regionale;
- e. il Collegio dei Sindaci;
- f. il Collegio dei Probiviri.

CAPITOLO X – IL CONGRESSO REGIONALE

Articolo 21

Il Congresso Regionale è l'organo massimo deliberante della USR CISL Piemonte. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni salvo le convocazioni straordinarie.

La periodicità dei Congressi delle Federazioni Regionali di Categoria e delle loro strutture territoriali, a partire dal luogo di lavoro che costituisce prima istanza congressuale, è fissata dai rispettivi Statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a. dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b. da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni Territoriali di Categoria. Le Unioni Sindacali Territoriali sono responsabili dell'autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Articolo 22

Il Congresso Regionale è composto per il 50%, dai delegati eletti nei Congressi delle Federazioni Regionali di Categoria e per il restante 50%, dai delegati eletti nei Congressi delle Unioni Sindacali Territoriali.

Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola qualora non siano delegati, i componenti uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio Generale Regionale.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione Nazionale Pensionati.

Partecipano al Congresso Regionale con propri delegati le Federazioni Regionali di Categoria e le Unioni Sindacali Territoriali che sono in regola con il tesseramento confederale.

Articolo 23

L'ordine del giorno del Congresso Regionale è fissato dal Consiglio Generale Regionale su proposta della Segreteria Regionale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Articolo 24

Il Congresso Regionale fissa l'indirizzo generale dell'USR CISL Piemonte ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale Regionale.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

CAPITOLO XI – IL CONSIGLIO GENERALE REGIONALE

Articolo 25

Il Consiglio Generale Regionale è l'organo deliberante della USR CISL Piemonte tra un Congresso e l'altro; esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Elegge nel suo seno: prima la Segreteria Regionale, poi il Comitato Esecutivo Regionale.

Al Consiglio Generale Regionale spetta inoltre il compito di convocare il Congresso Regionale in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in sessione straordinaria. Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria Regionale sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della USR CISL Piemonte.

Emana il Regolamento della USR CISL Piemonte.

Nomina, su proposta della Segreteria Regionale, sentito il coordinamento donne, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale Regionale ove non ne sia già componente.

Le decisioni del Consiglio Generale Regionale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 26

Il Consiglio Generale Regionale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo Regionale su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale Regionale può essere convocato dalla Segreteria Regionale.

CAPITOLO XII – IL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE

Articolo 27

Il Comitato Esecutivo Regionale è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale Regionale e dalle Commissioni in cui il Consiglio Generale stesso si articola.

La composizione del Comitato Esecutivo Regionale è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato Esecutivo Regionale:

- a. decide sui conflitti tra Unioni, tra queste e le Federazioni;
- b. approva il bilancio della USR CISL Piemonte;
- c. approva i bilanci preventivi annuali e consuntivi di competenza della USR CISL Piemonte;
- d. ratifica i bilanci degli enti e delle Associazioni CISL, costituite in ambito regionale, approva gli Statuti e la relazione morale degli enti e delle Associazioni medesime;
- e. convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio Generale Regionale, fissandone l'ordine del giorno.

Il Comitato Esecutivo Regionale si riunisce almeno ogni 2 mesi ed è convocato dalla Segreteria Regionale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti. Il Comitato Esecutivo Regionale è presieduto dal Segretario Generale Regionale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo Regionale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 28

Il Comitato Esecutivo Regionale per quanto attiene alle problematiche delle pari opportunità si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del coordinamento femminile.

Spetta al Comitato Esecutivo Regionale stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

CAPITOLO XIII – LA SEGRETERIA REGIONALE

Articolo 29

La Segreteria Regionale è composta:

- a. dal Segretario Generale;
- b. dal Segretario Generale Aggiunto;
- c. da Segretari

eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Articolo 30

La Segreteria Regionale rappresenta l'USR CISL Piemonte nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'USR CISL Piemonte stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario dell'USR CISL Piemonte.

Costituisce un settore specifico di attività dell'USR, da attribuire alla responsabilità di un Segretario USR, quello relativo all'amministrazione del patrimonio dell'USR CISL Piemonte e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse dell'USR CISL Piemonte.

La Segreteria Regionale predispone per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio, da sottoporre al Comitato Esecutivo Regionale secondo quanto previsto dall'articolo 27.

Essa interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le organizzazioni aderenti.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell'USR CISL Piemonte; il Segretario Generale aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività dell'USR.

PARTE IV. LE ARTICOLAZIONI REGIONALI

CAPITOLO XIV – LE STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 31

Nell'ambito dell'USR CISL Piemonte possono essere costituite, su delibera del Consiglio Generale dell'Unione Sindacale Regionale, le Unioni Sindacali Territoriali (UST) cui debbono corrispondere i Sindacati Territoriali di Categoria. Eventuali diversi assetti dei Sindacati Territoriali di Categoria devono essere decisi di concerto tra la USR CISL Piemonte e le Federazioni Sindacali regionali sentite le UST e le Federazioni territoriali di Categoria interessate.

CAPITOLO XV – IL COORDINAMENTO

Articolo 32

Gli organismi dell'USR CISL Piemonte sono competenti a coordinare l'azione organizzativa e sindacale delle Federazioni Sindacali Regionali o organismi similari.

A tale scopo essi solleciteranno il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture verticali e favoriranno il loro incontro promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriale al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali.

Agli organismi dell'USR CISL Piemonte spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, settoriale o generale a valenza regionale.

Articolo 33

Per le azioni sindacali che riguardino anche singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello regionale, il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della Segreteria Regionale.

In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato Esecutivo Regionale che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della Categoria interessata.

Articolo 34

Le strutture dell'USR CISL Piemonte possono assumere, d'intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del livello regionale e devono assistere diretta laddove manchi l'apporto categoriale.

Gli organi dell'USR CISL Piemonte inoltre possono procedere alla convocazione degli organi delle strutture verticali regionali con diritto di parola alle riunioni medesime.

CAPITOLO XVI – I SERVIZI

Articolo 35

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, le UST costituiscono strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali e con il coordinamento della USR CISL Piemonte.

Tali strutture coordinano la politica dei servizi della Confederazione, delle categorie, degli Enti e delle Associazioni confederali, curando la diffusione nel territorio del sistema servizi.

PARTE V. GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PATRIMONIO

CAPITOLO XVII – IL COMMISSARIAMENTO *AD ACTA* DELLE UST

Articolo 36

Nel caso di gravi violazioni del presente Statuto e dello Statuto confederale anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive confederali e nel caso di grave inefficienza da parte di una struttura unionale, il Comitato Esecutivo Regionale, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può decidere, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, il commissariamento *ad acta*, per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari e senza ricorrere allo scioglimento degli organi delle UST, previa acquisizione dell'obbligatorio parere favorevole della Segreteria confederale.

È ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al Collegio confederale dei probiviri per la verifica di legittimità.

CAPITOLO XVIII – LA REGGENZA

Articolo 37

Allorché un organismo di Unione Sindacale Territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e l'organismo stesso ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie sue proprie, lo stesso può chiedere alla Segreteria Regionale di decidere che gli venga inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la USR.

CAPITOLO XIX – PATRIMONIO

Articolo 38

Il patrimonio dell'USR CISL Piemonte è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della USR, presso le Federazioni Regionali di Categoria o presso le Unioni sindacali).

Per l'USR CISL Piemonte vige l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vige inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Finché dura l'USR CISL Piemonte, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 39

La USR CISL Piemonte risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale Regionale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Regionale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Articolo 40

Le organizzazioni categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla USR CISL Piemonte chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Articolo 41

L'USR CISL Piemonte ha facoltà di verifica dei bilanci delle Unioni Sindacali Territoriali.

Articolo 42

L'USR CISL Piemonte può promuovere e partecipare ad associazioni e società.

CAPITOLO XX – PROCEDURE PER LO SCIoglimento DELL'USR CISL PIEMONTE

Articolo 43

Lo scioglimento dell'USR CISL Piemonte può essere pronunciato solamente dal Congresso Regionale a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il Congresso Regionale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio dell'USR CISL Piemonte.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPITOLO XXI – PROCEDURE PER LE MODIFICHE STATUTARIE

Articolo 44

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Regionale:

- a. dal Congresso Regionale su richiesta scritta del 50% + 1 dei delegati;
- b. dal Consiglio Generale Regionale a maggioranza di 2/3;
- c. dalle Federazioni Regionali di Categoria e dalle Unioni Sindacali Territoriali (UST) su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale Regionale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organi delle Federazioni Regionali di Categoria e delle Unioni Sindacali Territoriali.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione entro 3 mesi dalla data di effettuazione del Congresso.

La commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'Organizzazione entro 2 mesi dall'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale Regionale – convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso – proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso Regionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

CAPITOLO XXII – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Articolo 45

L'USR CISL Piemonte si dota di un Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 46

Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può successivamente essere modificato dal Consiglio Generale Regionale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale Regionale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegata alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Articolo 47

Le Federazioni Regionali di Categoria e le Unioni Sindacali Territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e Regolamento di attuazione e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti e i propri Regolamenti di attuazione.

Gli adeguamenti allo Statuto Confederale e al Regolamento di attuazione devono essere assunti nella prima sessione dei Consigli Generali di tutte le strutture da convocare dopo la celebrazione del Congresso Confederale.

Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Regionale dei probiviri.

6 dicembre 2013